

**COMUNE DI PORTO CESAREO**  
**PROVINCIA DI LECCE**

**REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI**  
**DI PARTECIPAZIONE E**  
**CONSULTAZIONE DEI CITTADINI**

## **TITOLO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

### **CAPO I - FORME DI PARTECIPAZIONE SINGOLE E ASSOCIATE**

#### **Art. 1 - Finalità**

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di partecipazione popolare previste dal D.Lgs. 267/2000 e dal titolo 4° - cap. 3 dello Statuto del Comune di Porto Cesareo, intese a promuovere, valorizzare e garantire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune. Favorire la partecipazione significa rendere più trasparente l'attività dell'Ente e consentire ai cittadini, alle imprese alle categorie professionali, alle associazioni, alle altre istituzioni locali di essere parte del processo decisionale e di influire sulle scelte.

#### **Art. 2 – Percorsi Partecipativi**

1. Sono interessati all'Istituto della Partecipazione i cittadini residenti nel Comune. sia singolarmente che in forma associata. Gli stessi possono avanzare all'Amministrazione Comunale istanze, petizioni e proposte adeguatamente motivate, riguardanti materie di interesse generale o problemi di particolare rilevanza.
2. L'istituto della istanza si caratterizza come possibilità di ciascun cittadino di inoltrare segnalazioni su carenze e disfunzioni e di suggerire i mezzi per eliminarle, e di avanzare reclami in relazione ai servizi forniti dall'Amministrazione.
3. L'istituto della petizione si caratterizza come una richiesta indirizzata dai cittadini all'Amministrazione per esporre comuni necessità e/o richiedere l'adozione di un provvedimento.
4. L'istituto della proposta rappresenta un atto con cui il proponente si pone come soggetto attivo della Pubblica Amministrazione al fine di far assumere al Consiglio Comunale o alla Giunta una specifica deliberazione.

#### **Art. 3 - Istanze**

1. Le istanze presentate dai cittadini, devono contenere l'indirizzo dei firmatari e vanno presentate al Sindaco, presso l'Ufficio Protocollo del Comune.
2. Nell'istanza vanno chieste con chiarezza le ragioni su specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
3. Il Sindaco trasmette l'istanza al Segretario perché, attraverso l'istruttoria delle unità organizzative preposte, individui gli elementi utili per la risposta.
4. La risposta scritta deve essere inviata entro 60 giorni dal ricevimento e deve contenere gli estremi dei provvedimenti adottati o i motivi per i quali il procedimento non può avere corso; qualora si tratti di istanza a firma di più cittadini la risposta è indirizzata al primo firmatario.
5. Le istanze e le relative risposte vengono conservate presso il dirigente responsabile del procedimento.
6. Il Sindaco può dichiarare l'irricevibilità dell'istanza nel caso in cui l'oggetto esuli dalle proprie competenze ovvero l'istanza sia redatta in termini sconvenienti.

#### **Art. 4 - Petizioni**

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di carattere comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesione avviene in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale entro dieci giorni la trasmette all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.
4. L'organo competente deve pronunciarsi in merito entro sessanta giorni dalla presentazione. Se la petizione è sottoscritta da almeno cento persone deve pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento.
5. Se la petizione è sottoscritta da almeno duecento persone ciascun consigliere può chiedere con istanza che il testo della petizione sia posto in discussione alla prossima seduta del Consiglio Comunale da convocarsi comunque entro trenta giorni.
6. Il testo della petizione con il contenuto della decisione adottata dall'organo competente è pubblicizzato all'Albo in modo da consentire a tutti i firmatari di averne conoscenza.
7. Le decisioni assunte vengono comunicate al primo firmatario entro i quindici giorni successivi.
8. Verrà fornita ampia e dettagliata notizia dei contenuti delle petizioni e dei relativi atti dell'Amministrazione attraverso gli organi di informazione del Comune.
9. Le petizioni e le relative risposte vengono conservate presso il dirigente responsabile dei procedimenti.
10. Il Sindaco può dichiarare l'irricevibilità delle petizioni nel caso in cui l'oggetto esuli dalle proprie competenze ovvero le petizioni siano redatte in termini sconvenienti.
11. Le petizioni, acquisite dall'Amministrazione comunale, vengono trasmesse ai Capigruppo consiliari ai quali successivamente verrà inviata la relativa determina adottata.

#### **Art. 5 - Proposte**

1. Le proposte di atti indirizzate all'amministrazione comunale sono presentate in carta libera presso il protocollo generale del Comune. Devono riguardare materie di interesse generale e di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale. Vanno redatte per punti e devono contenere anche una valutazione presunta della spesa che gli interventi comportano.  
Ai promotori delle proposte il Comune, attraverso il segretario comunale, fornisce la consulenza per la corretta stesura.
2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Porto Cesareo con firma autenticata. In ogni proposta devono essere indicati i nomi di almeno due firmatari che assumono la veste di referenti per il Comune.
3. Le proposte, acquisite dall'amministrazione comunale, vengono trasmesse ai capigruppo consiliari ai quali successivamente verrà inviata la relativa deliberazione adottata.
4. Il Sindaco entro venti giorni dalla presentazione, verifica la regolarità delle sottoscrizioni, acquisiti i pareri previsti dalla legge, sottopone le proposte alla partecipazione alla Giunta, se ritenute meritevoli le adotta con provvedimento deliberativo e successivamente, se di competenza, le trasmette al Presidente del Consiglio che le pone all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. L'organo competente può sentire i referenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.
5. Se la materia compete al Consiglio, i referenti sono avvertiti affinché possano assistere alla relativa seduta del Consiglio.
6. Le determinazioni sono pubblicate all'Albo e comunicate ai primi due firmatari.

## **Art. 6 - Modalità di comunicazione in ordine alle istanze - petizioni - proposte**

1. Tutte le istanze, petizioni e proposte presentate vanno registrate al protocollo generale del Comune.
2. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza o petizione, gli organi competenti per materia hanno il dovere di concluderlo mediante un provvedimento espresso e nel rispetto dei termini di legge.
3. Le comunicazioni ai soggetti presentatori delle istanze, petizioni e proposte, nei termini di cui agli articoli precedenti, sono effettuate dalla Segreteria Comunale, dopo aver ricevuto i chiarimenti dai Dirigenti e responsabili degli uffici per le materie di propria competenza. Le decisioni assunte dalla Giunta e dal Consiglio su istanze, petizioni e proposte di particolare rilevanza e di interesse generale sono rese pubbliche mediante gli organi di informazione del Comune.

## **CAPO II - CONSULTAZIONI**

### **Art. – 7 - Consultazioni**

1. Prima di assumere o dopo l'adozione di decisioni o atti che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi su richiesta della Giunta o del Sindaco possono essere convocate assemblee pubbliche al fine di conoscere gli orientamenti dei cittadini.
2. Il Sindaco, o un suo delegato, coadiuvato dal Responsabile dell'Ufficio competente per materia, presiede l'assemblea, illustra le proposte e i progetti relativi agli atti e ai provvedimenti oggetto dell'assemblea stessa.
3. Le relative funzioni di segreteria vengono svolte da un dipendente comunale appositamente designato.
4. Della convocazione dell'assemblea viene data informazione a mezzo di manifesti o altro idoneo mezzo di comunicazione del Comune.
5. Nel provvedimento con il quale si assumono le decisioni relative agli argomenti trattati nell'assemblea vengono riportate in maniera sintetica le proposte e/o osservazioni emerse nel corso della stessa.
6. Detto provvedimento viene comunicato per iscritto a tutti i componenti del consiglio comunale, nonché al segretario comunale ed ai singoli responsabili dei servizi per loro opportuna conoscenza e per quanto di loro competenza.
7. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali provinciali e comunali e nei precedenti tre mesi.

## **CAPO III - REFERENDUM**

### **Art. 8 - Istituzione**

1. Il Referendum, istituito dall'art. 58 dello Statuto comunale ai sensi del D.Lgs. 267/2000, è disciplinato dal Capo III del presente regolamento.
2. Il Comune prevede l'uso del Referendum come strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa,
3. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale possono essere indetti referendum consultivi allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto o in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi, già adottati dal Consiglio Comunale.
4. Non sono ammessi referendum nelle materie attinenti alla finanza comunale, ai tributi e alle tariffe, al personale ed alla organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine e alle designazioni. Non sono altresì ammessi referendum abrogativi di atti di politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini. Non sono ammessi altresì referendum sugli atti di pianificazione urbanistica, programmazione e regolamentazione.

### **Art. 9 - Promozione del Referendum**

1. I cittadini che intendono promuovere il Referendum devono presentare apposita istanza scritta al Sindaco, presso il protocollo generale del Comune. L'istanza, presentata su fogli in carta libera, deve recare in calce la firma, la data e il luogo di nascita di almeno cento elettori residenti nel Comune di Porto Cesareo, che costituiscono il Comitato promotore del Referendum.
2. L'istanza deve contenere, in termini esatti, la proposta che si intende sottoporre al Referendum e deve essere articolata in modo breve e chiaro, tale da determinare la volontà univoca dei votanti.
3. I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco
  - su iniziativa del Consiglio Comunale assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti;
  - su richiesta di almeno un quinto dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.

### **Art. 10 - Esame di ammissibilità del quesito**

1. Il giudizio di ammissibilità del quesito referendario è espresso dal Sindaco dopo verifica della Segreteria Comunale in via obbligatoria e vincolante su tutte le richieste.
2. Il Comitato promotore del Referendum può chiedere audizione al Sindaco per integrare le motivazioni della istanza. Il Sindaco può autonomamente promuovere uno o più incontri con i presentatori dell'istanza al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.
3. Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di tre anni.

### **Art. 11 - Raccolta delle firme**

1. La raccolta delle firme è effettuata su fogli di carta libera, su cui viene stampato, a cura dei promotori, il testo della proposta formulata nella richiesta di Referendum e dichiarata ammissibile dal Sindaco.
2. I fogli di cui al comma 1 vengono preventivamente vidimati dal Segretario Comunale o suo delegato, che appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce senza ritardo ai promotori.
3. La raccolta delle firme su fogli non vidimati dà luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.

### **Art. 12 - Autenticazione delle firme**

1. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo 11, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza.
2. La firma deve essere autenticata dai soggetti stabiliti dalla legge per i Referendum nazionali.

### **Art. 13 - Presentazione delle proposte di Referendum**

1. La richiesta di indizione del Referendum che trasmette tutti i fogli di cui all'art.11 recanti una o più firme, deve essere presentata dai promotori alla Segreteria generale, tramite protocollo, entro il 60° giorno dalla data di vidimazione dei fogli da parte del Segretario Comunale.
2. Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta da parte del Segretario Comunale o di suo delegato.
3. Vengono ritenute valide le firme che, raccolte su fogli descritti e vidimati come indicato all'art.11 del presente regolamento, corrispondano a cittadini elettori del Comune.
4. La verifica viene effettuata congiuntamente dagli Uffici Anagrafe ed Elettorale. Dopo la verifica delle firme da parte degli Uffici Anagrafe ed Elettorale, il Sindaco dichiara l'ammissibilità del Referendum. Tale dichiarazione, verbalizzata e sottoscritta dal Sindaco viene trasmessa al Consiglio comunale.

## **Art. 14 – Indizione**

1. È consentito lo svolgimento al massimo di due Referendum per ogni consultazione. Nel caso siano ammessi più Referendum vengono indetti secondo la data di presentazione.
2. Non può essere indetto né effettuato il Referendum:
  - a) prima che siano decorsi almeno dodici mesi dalla attuazione di altro precedente referendum di qualsiasi tipo, né può svolgersi in coincidenza con elezioni comunali e provinciali.
  - b) nei sei mesi antecedenti e nei sei mesi successivi alla data fissata per qualsiasi consultazione elettorale. Qualora fossero già stati indetti Referendum ricadenti nel periodo suddetto, questi verranno sospesi con provvedimento del Sindaco e rinviati alla prima data utile successiva;
  - c) nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 1° settembre;
  - d) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
  - e) nei sei mesi precedenti e nei sei mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio Comunale.
3. Entro 60 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità il Sindaco con proprio provvedimento indice la consultazione referendaria per i quesiti per i quali sono state ultimate le formalità previste. Il Referendum deve aver luogo entro 90 giorni dall'indizione.
4. Limitatamente ai Referendum già indetti e sospesi per scioglimento del Consiglio Comunale, il Sindaco, nel rispetto di quanto previsto al punto d) del comma 2°, procede esclusivamente a fissare una nuova data di effettuazione della consultazione.
5. Il Sindaco comunica l'indizione del Referendum mediante affissione dell'atto all'albo pretorio e mediante manifesti e comunicazione tramite sito Web, almeno 30 giorni prima della data del Referendum.

## **Art. 15 - Disciplina della votazione**

1. Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti i cittadini residenti nel Comune alla data di indizione del Referendum ed iscritti nelle liste elettorali, gli apolidi e gli stranieri legittimamente residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. Agli aventi diritto al voto viene inviata apposita comunicazione con l'indicazione del seggio o dei seggi referendari dove possono esercitare il diritto di voto. Tale comunicazione può essere sostituita con altra idonea forma di pubblicità anche a mezzo della pubblicazione di manifesti.
4. Il voto è espresso attraverso una scheda in cui è stampato integralmente il quesito referendario. Nel caso di votazione su più quesiti referendari le schede devono essere di colore diverso. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta.
5. Le operazioni di voto si svolgono di norma in una giornata di domenica e nell'arco delle 12 ore consecutive di apertura dei seggi. Modalità diverse possono essere stabilite nell'atto di indizione.
6. L'Ufficio Elettorale comunale ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. In particolare l'ufficio si avvale degli altri uffici comunali per quanto di competenza, provvede alle operazioni di nomina dei componenti dei seggi, predispone tutte le misure opportune per garantire la correttezza delle operazioni.
7. La Giunta comunale, su proposta dell'Ufficio Elettorale, individua le forme più idonee e più economiche per le modalità di votazione, avuto riguardo in particolare alla dislocazione dei seggi in maniera tale da non ostacolare l'attività scolastica.
8. Ciascun seggio è composto dal Presidente, dal Segretario e da 2 scrutatori, tutti nominati dal Sindaco secondo le modalità previste dalla legge per i Referendum nazionali, più un rappresentante eventualmente designato da ogni comitato promotore dei Referendum.

### **Art. 16 - Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad oltranza.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più Referendum, il seggio osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei Referendum.
3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del seggio e da coloro che hanno svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi all'ufficio comunale per il Referendum.

### **Art. 17 - Proclamazione dei risultati**

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti i seggi elettorali del Comune interessati alla consultazione, l'ufficio comunale per il Referendum procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi.
2. Affinché il Referendum sia valido occorre abbia partecipato al voto almeno il 50% più uno degli aventi diritto. La proposta è accolta se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.
3. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali resta depositato presso la Segreteria Generale, uno è trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del Referendum e uno depositato presso l'ufficio comunale per il Referendum.
4. L'ufficio comunale per il Referendum trasmette al Sindaco gli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto o di scrutinio, presentati prima della proclamazione dei risultati all'ufficio stesso o al Presidente del seggio.
5. Il Sindaco giudica della fondatezza dei reclami, e proclama il risultato della consultazione. Contro la proclamazione del risultato il promotore del Referendum può presentare, entro 7 giorni, motivata istanza di revisione al Sindaco. Lo stesso si pronuncia tempestivamente e comunque non oltre i successivi 15 giorni, dopodiché proclama in via definitiva il risultato del Referendum.

### **Art. 18 - Pronunciamento del Consiglio**

1. Nei referendum abrogativi l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità dell'orientamento scaturito dalla consultazione.
2. Nei referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, in Consiglio Comunale e la Giunta non possa assumere decisioni contrastanti con essa.
5. Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere riproposta prima di tre anni.

### **Art. 19 - Spese**

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai Referendum e per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, fanno carico al Comune.
2. Gli oneri derivanti dallo svolgimento dei Referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad appositi capitoli di bilancio, all'atto della approvazione del Bilancio di Previsione.

### **Art. 20 - Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti**

1. La Giunta Comunale, entro il 35° giorno precedente a quello della votazione, stabilisce gli spazi da destinare all'affissione referendaria, individuandoli di norma tra quelli utilizzati per le pubbliche affissioni e, qualora presenti, negli appositi spazi di affissione del Comune, garantendo parità di trattamento tra tutti gli aventi diritto. A tali spazi possono accedere il Comitato promotore, il Sindaco, i partiti e i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale e le Rappresentanze.
2. Entro il 30° giorno precedente a quello della votazione il Sindaco comunica ai soggetti di cui al comma 1 gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
3. La propaganda relativa ai Referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione. Per l'affissione di manifesti non è dovuto alcun diritto se la stessa viene effettuata a cura dei diretti interessati. Il pagamento dei diritti di affissione è richiesto solo nel caso che l'affissione avvenga ad opera del servizio comunale in gestione diretta o in concessione.

### **Art. 21 - Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni**

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art.6 della Legge 4 aprile 1956 n.212, nel testo sostituito dall'art.4 della Legge 24 aprile 1975 n.130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare, ai comitati promotori del Referendum e alle Rappresentanze ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art.9 della legge citata al primo comma del presente articolo.

### **Art. 22 – Disposizioni finali.**

1. Il presente regolamento, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di pubblicazione.
2. Il presente regolamento dovrà essere comunicato al Sindaco, Consiglieri Comunali, Segretario Comunale e ai Responsabili di Settore.